



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Prot. n. AGIA001-0002011  
del 17/06/2014

Rep n. 43/2014

## IL GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera d) che dispone che l’Autorità “*assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età*”;

VISTA la determinazione adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

CONSIDERATO CHE sul territorio nazionale sono attive numerose associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, con le quali l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza collabora in modo permanente, anche promuovendo e sostenendo progetti ed iniziative di particolare rilevanza, come buone prassi locali da estendere all’intero territorio nazionale;

VALUTATA l’opportunità di concedere alle suddette associazioni ed organizzazioni, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria ed entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio dell’Autorità, contributi di modica entità per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con le finalità e gli obiettivi strategici individuati dal Garante nel documento



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

programmatico emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168;

RITENUTO a tal fine di dover procedere alla predeterminazione dei criteri di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché delle modalità per la concessione dei suddetti contributi, proporzionati alla natura degli interventi;

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Principi generali)

- 1.L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può concedere, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria ed entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi di modica entità per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con le finalità e gli obiettivi strategici individuati dal Garante nel documento programmatico emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168.
- 2.Icontributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei seguenti soggetti: associazioni, organizzazioni ed altri enti non aventi scopo di lucro che operano nel territorio italiano, nel settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
- 3.La concessione dei contributi di cui al comma 1 è disciplinata dal presente decreto.

### Articolo 2

#### (Modalità di presentazione delle richieste)

- 1.La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o organizzazione o ente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente decreto.
2. La richiesta può avere ad oggetto un contributo a progetto ovvero un contributo finalizzato ad una singola iniziativa (convegni, mostre, ecc.).In entrambi i casi il rappresentante legale deve dichiarare che le attività per le quali viene richiesto il contributo saranno avviate, a pena di decadenza, entro l'anno, successivamente alla comunicazione della concessione del contributo. Non è ammessa la presentazione di più richieste da parte della medesima associazione o organizzazione o ente. In circostanze eccezionali debitamente motivate e documentate, il contributo può essere richiesto, in relazione a specifici progetti o iniziative anche in corso di realizzazione, per fronteggiare situazioni





# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

di particolare criticità o emergenza tali da compromettere la prosecuzione dell'attività da parte dell'associazione o organizzazione o ente.

3. La richiesta deve contenere:

- denominazione, indirizzo, rappresentanza legale dell'associazione o organizzazione o ente, codice fiscale e/o partita IVA;
- finalità statutarie, da cui risulti l'attività svolta dall'associazione o organizzazione o ente nel settore della promozione e della tutela dei diritti umani e in particolare dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
- relazione sull'attività normalmente svolta nel suddetto settore;
- programma delle iniziative previste nel corso dell'anno.

La richiesta deve essere corredata, inderogabilmente e a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- copia dello Statuto, da cui risulti che l'associazione o l'organizzazione o l'ente non persegue fini di lucro;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- descrizione dettagliata del progetto o dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- preventivo delle singole voci di spesa relative al progetto o all'iniziativa, I.V.A. compresa, e degli eventuali introiti di ogni tipo, compresi sponsorizzazioni e contributi già concessi da enti pubblici o soggetti privati;
- dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per il medesimo progetto o iniziativa.

4. La richiesta deve altresì contenere una domanda esplicita di patrocinio all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il medesimo progetto o iniziativa per la quale si richiede il contributo, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Garante rep.4/2014, prot. n.392 del 03.02.2014 pubblicato sul sito web istituzionale [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org) – sezione “Territorio in movimento”.

La concessione del patrocinio da parte dell'Autorità è presupposto indispensabile per la concessione del contributo.

## Articolo 3

### (Modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi, previa valutazione delle richieste pervenute da parte dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nei limiti delle disponibilità del bilancio annuale, allocate nell'apposito capitolo di spesa n.170.

2. I contributi erogati per la realizzazione di progetti o iniziative non potranno superare l'importo indicato nella richiesta.



## *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

3. Qualsiasi variazione del progetto o iniziativa dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Qualora la variazione comporti l'alterazione sostanziale di finalità o modalità di svolgimento del progetto o dell'iniziativa, l'Autorità si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.
4. Nel caso che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate nel preventivo, si procederà ad una proporzionale riduzione del contributo. In ogni caso la misura del contributo in aggiunta alle entrate realizzate non potrà superare le spese sostenute e documentate.
5. Il contributo sarà concesso con decreto del Garante e verrà erogato successivamente alla conclusione delle attività per le quali il contributo stesso è stato richiesto, a seguito di presentazione di una relazione finale sul progetto o iniziativa realizzata con il contributo dell'Autorità, accompagnata dalla relativa documentazione di spesa e dalla dichiarazione che la documentazione presentata, afferente alla parte di progetto realizzata con il contributo dell'Autorità, non è stata né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o soggetti privati relativamente alle attività/iniziative indicate. Sia la documentazione di spesa che la dichiarazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione o organizzazione o ente. Relazione e documentazione di spesa dovranno riferirsi all'intero progetto o iniziativa e non solo alla parte realizzata con il contributo dell'Autorità, redatti in conformità del preventivo presentato. In ogni caso la somma del contributo e delle eventuali altre entrate (proventi, altri contributi) risultanti dal rendiconto non potrà essere di importo superiore al 100% delle spese sostenute e documentate, pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.
6. In casi specifici e in particolare per contributi superiori a euro 5.000, specie se finalizzati ad iniziative di emergenza umanitaria o di rilevante interesse per l'Autorità, è facoltà dell'Autorità erogare – anche su richiesta dell'associazione o organizzazione o ente richiedente – un acconto sul contributo, che comunque non potrà essere superiore al 50% del contributo complessivamente deliberato.
7. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si riserva in qualunque momento di effettuare controlli sull'effettiva realizzazione del progetto o iniziativa per la quale ha deciso di concedere il contributo.

### Articolo 4 (Utilizzo eventuale del logo istituzionale)

1. La concessione del contributo non autorizza il soggetto beneficiario all'uso del logo istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, salvo nei casi in cui il patrocinio è stato concesso dall'Autorità alla medesima iniziativa con esplicita autorizzazione all'utilizzo del suddetto logo.





# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2. Il soggetto beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre la dicitura “*con il contributo dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza*” su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari.

Roma, 17 giugno 2014

Vincenzo Spadafora

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vincenzo Spadafora.

A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink located in the bottom left corner of the page.